

Codice A1910A

D.D. 13 ottobre 2022, n. 365

Parziale modifica dello schema di contratto di accesso approvato con la DD 221/A1910A/2022 549 del 22.6.2022 "Realizzazione di sistema DAS (Distributed Antenna System) per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all'interno della sede Unica della Regione Piemonte denominata "PUR". Approvazione dello schema di Contratto di Accesso, ai sensi dell'articolo 3 Decreto Legislativo..



ATTO DD 365/A1910A/2022

DEL 13/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici

OGGETTO: Parziale modifica dello schema di contratto di accesso approvato con la DD 221/A1910A/2022 549 del 22.6.2022 “Realizzazione di sistema DAS (Distributed Antenna System) per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all’interno della sede Unica della Regione Piemonte denominata “PUR”. Approvazione dello schema di Contratto di Accesso, ai sensi dell’articolo 3 Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016, tra Cellnex Italia S.p.A e Regione Piemonte.”

Premesso che:

con DD 221 del 22.06.2022 è stato approvato lo schema di contratto di accesso, ai sensi dell’articolo 3 Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016, tra Cellnex Italia S.p.A e Regione Piemonte per la realizzazione del sistema DAS (Distributed Antenna System) per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all’interno della sede Unica della Regione Piemonte denominata “PUR”.

Considerato che lo schema di contratto approvato prevedeva la presenza, tra gli altri, dell'allegato "Informativa sui rischi ex D.Lgs. 81/08 del sito REGIONEPIEMONTE".

Preso atto che alla data attuale il PUR non è ancora ufficialmente in uso alla Regione Piemonte ma che è fondamentale poter avviare le attività di progettazione previste dal medesimo contratto e propedeutiche alla successiva realizzazione dell'impianto, si ritiene opportuno modificare lo schema di contratto eliminando l'allegato "Informativa sui rischi ex D.Lgs. 81/08 del sito REGIONEPIEMONTE", variando dove necessario i riferimenti e sostituendo il testo dell'articolo 10.2

da

"In particolare, Cellnex dichiara di essere stata informata sui rischi presenti all’interno delle strutture e degli ambienti in cui il Personale deve accedere, sui rischi dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione, nonché, sulle

misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate come da documento allegato 3 – Informativa dei rischi ex d.lgs. n. 81/08 fornita da REGIONE PIEMONTE (“**Informativa**”).”

a

"in particolare, Regione Piemonte fornirà a Cellnex, prima dell'avvio dei lavori che prevedono l'accesso alle strutture e agli ambienti, apposita Informativa dei rischi ex d.lgs. n. 81/08 (“Informativa”) dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione, nonché, sulle misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate“

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche
- D. Lgs. n. 33/2016 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità'.s.m.i."
- D. L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

determina

di modificare lo schema di contratto approvato con DD 221 del 22.06.2022 eliminando l'allegato "Informativa sui rischi ex D.Lgs. 81/08 del sito REGIONEPIEMONTE", variando dove necessario i riferimenti e sostituendo il testo dell'articolo 10.2

da

"In particolare, Cellnex dichiara di essere stata informata sui rischi presenti all'interno delle strutture e degli ambienti in cui il Personale deve accedere, sui rischi dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione, nonché, sulle misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate come da documento allegato 3 – Informativa dei rischi ex d.lgs. n. 81/08 fornita da REGIONE PIEMONTE (“**Informativa**”).”

a

"in particolare, Regione Piemonte fornirà a Cellnex, prima dell'avvio dei lavori che prevedono l'accesso alle strutture e agli ambienti, apposita Informativa dei rischi ex d.lgs. n. 81/08 (“Informativa”) dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione, nonché, sulle misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate”;

di approvare il nuovo schema di contratto di accesso allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Piemonte e la Soc. Cellnex Italia S.p.A. per dar corso all'intervento di “Realizzazione di sistema DAS (Distributed Antenna System) per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all'interno della sede Unica della Regione Piemonte denominata “PUR” e di procedere alla sottoscrizione dello stesso mediante firma digitale; di mantenere invariati gli altri dati di cui alla DD n. 221/2022.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, Sezione "Amministrazione trasparente" ex-art. 23 D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici)
Firmato digitalmente da Giorgio Consol

Allegato

Schema di contratto di accesso per la realizzazione di sistema DAS (distributed antenna system) per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all'interno della sede Unica di Regione Piemonte denominata "PUR"

ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016

(d'ora in avanti il "Contratto")

TRA

Cellnex Italia S.p.A., società con unico socio, soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Cellnex Telecom SA, con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola, Capitale Sociale €. 1.000.000,00, Codice fiscale e partita Iva 13264231005 - Registro Imprese RM - 1433946, in persona di Gianluca Landolina in qualità di Amministratore delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito denominata, per brevità, la "**Società**" o "**Cellnex**")

E

Regione Piemonte con sede legale in Torino Piazza Castello n. 165 CAP 10122, partita I.V.A. 02843860012, in persona del Dirigente ad Interim del Settore Servizi Infrastrutturali e tecnologici, dott. Giorgio Consol, Responsabile del Procedimento, munito dei necessari poteri di firma, di seguito "**Regione Piemonte**"

di seguito denominate individualmente la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- 1 La Regione Piemonte ha la proprietà/disponibilità di un immobile denominato "Palazzo Unico della Regione Piemonte" sito in Torino, via Nizza, catastalmente censito al N.C.E.U. di Torino al foglio 1401 particella 351 ("il **Sito**") ed è tenuta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2016 (come infra più dettagliatamente definito), a garantire l'accesso al Sito a tutti gli operatori di rete, al fine di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nell'ottica di promozione dell'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti;
- 2 ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto, i proprietari di unità immobiliari hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo;

- 3 Cellnex con nota, prot. n. 016/2021 del 5 marzo 2021, ha presentato alla Regione Piemonte una prima formale istanza di accesso, ex artt. 3 e 8 del summenzionato Decreto Legislativo, al fine di vedere consentita l'installazione di un impianto multi-sistema e multi-operatore per la diffusione del segnale di telefonia mobile GSM/UMTS/LTE - ma con possibilità di successivo upgrade anche ai sistemi 5G - presso il Palazzo Unico della Regione Piemonte ubicato in Torino - via Nizza (cfr. allegato 1);
- 4 nelle more della definizione presso l'AGCOM della controversia, nel frattempo instaurata, le Parti hanno avviato delle trattative finalizzate al perfezionamento di un accordo/convenzione di accesso al Sito;
- 5 Cellnex possiede le capacità tecniche e finanziarie per realizzare infrastrutture (di seguito gli "Impianti") multi-operatore e multi-tecnologia, ad alta velocità, idonee ad estendere la copertura dei servizi di comunicazione elettronica in modalità wireless, nell'ambito degli spazi sotterranei e in superficie, in disponibilità della Regione Piemonte;
- 6 per le motivazioni di cui sopra, Regione Piemonte e Cellnex intendono definire gli spazi (in seguito denominati, per brevità, "Aree" o "Spazi") necessari a quanto indicato in premessa ed il relativo diritto di accesso, concordandone le modalità nel presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto (di seguito denominato semplicemente il "Contratto"), ancorché non materialmente allegati, e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso Contratto.

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati

(di seguito anche gli "Allegati"):

- **Allegato 1 – Istanza di accesso Cellnex (prot. n. 0016 del 05.03.2021) ex D.Lgs. 33/2016**
- **Allegato 2 – Documento Tecnico**
- **Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali di REGIONE PIEMONTE**
- **Allegato 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali di Cellnex**

2 DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, i termini seguenti avranno il significato ad essi ascritto quando indicati con la lettera iniziale maiuscola, salvo il caso in cui il contesto indichi altrimenti in maniera inequivoca:

“Area” o “Spazio”	L'area e/o spazio che costituisce parte di una infrastruttura fisica, ai sensi del D.Lgs. 33/2016, che viene messa nella disponibilità di Cellnex ai sensi del presente Contratto per svolgere le attività di cui al Contratto medesimo e per ospitare gli Impianti Multioperatore.
“Collaudo”	Concreta attivazione dell'Impianto subordinata alla presenza di almeno un operatore MNO e di cui viene data evidenza tramite apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
“Decreto”	Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” e s.m.i.
“Impianto” o “Impianto Multioperatore”	Gli elementi e gli apparati che Cellnex intende installare - per la realizzazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ai sensi di quanto stabilito dal Decreto - per la predisposizione di un'infrastruttura dedicata alla fornitura di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, multi-operatore e multi-tecnologia, idonea a fornire copertura indoor per comunicazioni elettroniche, ai sensi della vigente normativa.
“Personale”	Il personale specializzato di cui si avvarrà Cellnex o il Subappaltatore Autorizzato per la fornitura dei servizi e per l'esecuzione dei lavori, regolarmente assunto e/o in forza presso lo stesso, in base alla normativa applicabile e in regola con ogni onere previdenziale, assistenziale e assicurativo.
“Responsabile Unico del Procedimento” Regione Piemonte	Indica la persona di riferimento identificata dalla REGIONE PIEMONTE quale Responsabile Unico del Contratto.
“Direttore di Esecuzione del Contratto” Regione Piemonte	Indica la persona di riferimento identificata dalla REGIONE PIEMONTE che ha la funzione di referente nei rapporti contrattuali verso la Società nella fase di esercizio dell'impianto.
“Direzione dei lavori” Regione Piemonte	Indica la struttura incaricata dalla Regione Piemonte per la Direzione dei lavori di completamento della nuova sede unica regionale, individuato come riferimento per la fase realizzativa dell'impianto.

“Responsabile del Contratto” Cellnex	Indica la persona di riferimento, all'interno della Società, nei rapporti con REGIONE PIEMONTE per i servizi di cui al Contratto e appositamente nominato dalla Società quale responsabile dei rapporti con REGIONE PIEMONTE e della gestione del Contratto.
“Subappaltatore Autorizzato”	La società e/o l'impresa incaricata da Cellnex per l'esecuzione delle attività necessarie a realizzare l'Impianto come descritto dal presente Contratto, previamente autorizzate da REGIONE PIEMONTE.
“Terze Parti” o “Terzi”	I soggetti terzi rispetto alle Parti.
“Verbale di Consegna”	Il documento redatto da REGIONE PIEMONTE e firmato per accettazione da Cellnex per attestare la presa in consegna delle Aree.

3 OGGETTO

- 3.1 Oggetto del presente Contratto è il riconoscimento da parte di REGIONE PIEMONTE a Cellnex del diritto di accesso con annessa fornitura di servizi di *facility management* al Sito, come già descritto e stabilito dal Decreto, secondo i termini e le condizioni di seguito meglio specificati, allo scopo di realizzare un Impianto Multioperatore.
- 3.2 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, REGIONE PIEMONTE garantisce a Cellnex, che accetta, il diritto di accesso al Sito nella disponibilità di REGIONE PIEMONTE, il tutto come meglio indicato negli Allegati 1, 2, 3, e 4 per le espresse finalità indicate nelle premesse al presente Contratto.
- 3.3 È espressamente convenuto tra le Parti che gli Spazi oggetto del Contratto non dovranno essere adibiti ad uso diverso da quanto convenuto, salvo autorizzazione espressa di REGIONE PIEMONTE.
- 3.4 Cellnex assume, in funzione dell'esecuzione del presente Contratto, l'obbligo di custodia e conservazione degli Spazi, quando forniti in via esclusiva, e come meglio individuati nel “Verbale di Consegna” e ogni eventuale responsabilità per danni alle persone e alle cose, laddove direttamente imputabili a Cellnex.
- 3.5 Esclusivamente per il periodo dell'allestimento dell'Impianto, REGIONE PIEMONTE concederà in comodato a Cellnex un'area di dimensione adeguata quale deposito temporaneo per materiali e cavi. Cellnex si impegna a restituire l'area entro 30 (trenta) giorni dal completamento delle attività.

4 DURATA E RECESSO

- 4.1 Il presente Contratto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti.
- 4.2 Le Parti concordano che la durata del presente Contratto è stabilita in anni 9 (nove), decorrenti dalla data del Collaudo. Fermo restando quanto precede, le Parti concordano inoltre che con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, e previ adempimenti di sicurezza, Cellnex potrà accedere al cantiere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Impianto secondo quanto stabilito al successivo art. 8.1.
- 4.3 Le Parti espressamente dichiarano che per il presente Contratto è convenuto il rinnovo tacito e automatico del Contratto medesimo per un periodo pari a ulteriori 6 (sei) anni, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da trasmettere in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC.
- 4.4 Le Parti convengono espressamente che Cellnex potrà recedere senza alcun onere, previa comunicazione con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, da trasmettere in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC. Le Parti convengono che in caso di recesso da parte di Cellnex, ove la stessa abbia nel frattempo interamente ammortizzato l'investimento sostenuto per la realizzazione dell'Impianto, quest'ultimo potrà essere ceduto senza alcun onere aggiuntivo a Regione Piemonte, se da questa espressamente richiesto. Nel caso in cui, alla data del recesso, l'investimento non sia stato ancora ammortizzato da Cellnex, l'Impianto potrà essere ceduto a Regione Piemonte solo dietro riconoscimento da parte di questa di una somma pari all'ammortamento residuo, come risultante alla data del recesso sulla base della tabella di ammortamento dell'Impianto che sarà consegnata da Cellnex a Regione Piemonte alla data del Collaudo. Alternativamente, e sempre dietro richiesta di Regione Piemonte, potrà essere richiesto a Cellnex il ripristino delle aree utilizzate. In tale ipotesi, resta inteso tra le Parti che l'Impianto resterà di proprietà di Cellnex, che provvederà allo smantellamento e alla rimozione dello stesso.

5 TEMPI DI REALIZZAZIONE

- 5.1 Le Parti convengono espressamente che entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto sarà redatto, di comune accordo, un piano di realizzazione congiunto (di seguito anche il "**Piano**") per la realizzazione dell'Impianto Multioperatore presso l'immobile "Palazzo Unico della Regione Piemonte" di proprietà/nella disponibilità di REGIONE PIEMONTE, come meglio indicato nel Documento tecnico sub allegato 2.
- 5.2 Resta inteso tra le Parti che il Piano ha il solo obiettivo di individuare in via meramente estimativa senza, quindi, alcun impegno né vincolo in tal senso da parte di Cellnex, tempistiche coordinate di realizzazione dei rispettivi lavori. Pertanto REGIONE PIEMONTE è consapevole e accetta che l'effettiva realizzazione dell'Impianto - essendo subordinata all'effettivo ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta richiesti dalla vigente normativa, nonché alla concreta consegna delle aree e al rilascio delle relative autorizzazioni ai lavori da parte di REGIONE

PIEMONTE - può richiedere tempistiche e piani di realizzazione diversi rispetto a quelli concordati nel Piano e Cellnex si impegna, in tal caso, a comunicare a REGIONE PIEMONTE, secondo le modalità individuate al successivo art. 19.

6 PERMESSI

Preso atto che REGIONE PIEMONTE si impegna a richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni di propria competenza secondo la normativa applicabile, nonché a collaborare, se necessario, per la richiesta delle autorizzazioni da parte di Cellnex, quest'ultima si impegna, per quanto di competenza, a predisporre gli elaborati e gli atti necessari per l'ottenimento dei permessi autorizzativi da parti degli Enti preposti, per l'installazione e l'esercizio dell'Impianto.

7 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 7.1 Cellnex riconosce a REGIONE PIEMONTE, per il diritto di accesso alle Aree, infrastrutture e spazi necessari per l'installazione e l'esercizio dell'Impianto e per l'uso dei servizi di facility management non separabili, per tutta la durata del Contratto e quindi a far data dal Collaudo, un canone concordato su base forfetaria pari a 5.000,00 Euro/anno. Il predetto canone è stato convenuto dalle Parti facendo espresso riferimento - e dunque in conformità - alle indicazioni impartite dall'AGCOM nella Delibera 346/20/CIR, tenendo altresì debita considerazione delle peculiarità che distinguono l'infrastruttura oggetto del presente Contratto, dell'importo dell'investimento complessivamente effettuato da parte di Cellnex, nonché, della capacità di recupero del medesimo attraverso i canoni di mercato proposti agli operatori ospitati.
- 7.2 Eventuali corrispettivi a ristoro dei costi di accompagnamento, in casi di particolare difficoltà da parte del personale REGIONE PIEMONTE o del personale all'uopo incaricato, saranno preventivamente concordati in buona fede e per iscritto tra le Parti.
- 7.3 Le Parti si impegnano a concordare per iscritto eventuali ulteriori pattuizioni relative a servizi diversi dall'accesso di cui al presente Contratto, qualora, in considerazione della sinergia con la realizzazione dell'Impianto, risultino di mutuo interesse.
- 7.4 I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

60 (sessanta) giorni r.f.f.m. a mezzo bonifico bancario, subordinatamente al ricevimento della fattura. La fattura dovrà essere recapitata in termini di legge attraverso il sistema di interscambio SDI del portale fatturazione elettronica ai seguenti riferimenti:



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	13264231005
Partita Iva:	13264231005
Denominazione:	CELLNEX ITALIA S.P.A.
Indirizzo:	VIA CESARE GIULIO VIOLA 43, 00148 ROMA RM IT
Pec:	
Codice Destinatario:	38P86EY

8 DICHIARAZIONI E GARANZIE DI REGIONE PIEMONTE

- 8.1 Resta inteso tra le Parti che, anche prima e indipendentemente dalla decorrenza contrattuale di cui all'art. 4, REGIONE PIEMONTE si impegna a garantire a Cellnex l'accesso alle Aree individuate di comune intesa fra le Parti, previa redazione del Verbale di Consegna Area - come *infra* meglio definito - entro 1 (un) mese dalla richiesta di Cellnex, al fine di consentire alla stessa l'espletamento di tutte le attività di predisposizione, progettazione, realizzazione e installazione dell'Impianto. Sarà obbligo di REGIONE PIEMONTE, in caso di indisponibilità per la tempestiva consegna delle Aree individuate, proporre Aree alternative da sottoporre ad approvazione di Cellnex che consentano la realizzazione e il corretto funzionamento dell'Impianto, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per Cellnex.
- 8.2 La Consegna di ciascuna Area sarà certificata mediante la redazione di apposito Verbale di Consegna Area sottoscritto da entrambe le Parti.
- 8.3 REGIONE PIEMONTE dichiara e garantisce a Cellnex l'effettiva possibilità di eseguire i lavori e, in particolare, l'accesso alle Aree per compiere tutte le necessarie attività per (i) la progettazione (ii) la realizzazione dell'Impianto (iii) l'installazione degli apparati, (iv) l'esercizio dell'Impianto (v) la manutenzione dell'Impianto e (vi) la gestione del servizio di ripetizione del segnale radioelettrico.

- 8.4 Nell'ipotesi in cui Cellnex dovesse avvalersi dell'accompagnamento o della presenza di personale REGIONE PIEMONTE per compiere presso l'immobile le attività di cui al precedente comma, le Parti sin d'ora convengono che Cellnex non sosterrà, di norma, per tale presenza e/o attività di accompagnamento costi di sorta, tranne i casi straordinari di cui all'art. 7.2 che precede.
- 8.5 Le Parti concordano che il Personale Cellnex - comprensivo del personale delle società e/o imprese da Cellnex all'uopo incaricate quali Subappaltatori Autorizzati - avrà libero accesso alle Aree interessate dagli impianti per effettuare attività di manutenzione e controlli, senza oneri ulteriori, secondo le procedure che saranno concordate tra le Parti.
- 8.6 REGIONE PIEMONTE garantisce la massima collaborazione per consentire l'accesso del Personale ed è comunque disponibile, previa richiesta espressa di Cellnex, a impartire a detto Personale le opportune indicazioni, al fine di evitare, laddove possibile, l'accompagnamento di cui al precedente paragrafo 8.5, previa specifica individuazione di un preposto Cellnex per tale tipo di accesso.
- 8.7 REGIONE PIEMONTE garantisce a Cellnex la possibilità di effettuare ogni necessario collegamento remoto, purché non interferente con esigenze di servizi erogati all'interno dell'immobile, ivi compresa la possibilità di utilizzare infrastrutture di REGIONE PIEMONTE stessa (quali a titolo esemplificativo fibra ottica, condotte, canaline, attraversamenti, pozzi di aerazione, bande segnaletiche) per le quali le Parti concorderanno le opportune modalità tecniche di utilizzo, nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dell'Impianto, in piena ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera.
- 8.8 REGIONE PIEMONTE è responsabile della manutenzione straordinaria delle Aree, secondo quanto dettagliatamente descritto nell'Allegato 2. A tal fine, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche a seguito di eventi che pregiudichino la piena ed effettiva disponibilità di Cellnex delle Aree, REGIONE PIEMONTE provvede al tempestivo ripristino di dette Aree, al fine di garantire a Cellnex l'effettivo e celere accesso, in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto e secondo le tempistiche indicate nel Piano di realizzazione di cui al punto 5.1.
- 8.9 REGIONE PIEMONTE autorizza Cellnex a effettuare modifiche o adeguamenti dell'Impianto secondo le tempistiche di volta in volta proposte, fermo restando l'impegno di Cellnex a garantire che gli adeguamenti non comporteranno alcun onere per REGIONE PIEMONTE e non provocheranno disturbi o interferenze di alcun tipo, con impianti già presenti.
- 8.10 REGIONE PIEMONTE riconosce che Cellnex potrà ospitare liberamente sull'Impianto multioperatore tutti i propri clienti (operatori) adeguatamente autorizzati a fornire servizi di rete pubblica, e prende atto che i rapporti commerciali, economici e tecnici con tali operatori ospitati sull'Impianto sono prerogativa esclusiva di Cellnex.
- 8.11 Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1, l'alimentazione primaria delle apparecchiature attive necessarie alla realizzazione dell'Impianto sarà effettuata tramite forniture di energia indipendenti da quelle intestate a REGIONE PIEMONTE. Le Parti concordano in forma scritta le modalità con cui effettuare le richieste di

- allaccio alla rete elettrica e REGIONE PIEMONTE si impegna a collaborare, per quanto di sua competenza, fornendo, se richieste, autorizzazioni, informazioni o documenti necessari all'espletamento delle richieste di allaccio.
- 8.12 Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1, se tecnicamente possibile nell'ambito del complesso dei servizi di *facility management*, a fronte di ritardi nei tempi di fornitura degli allacciamenti o di incompatibilità degli stessi con le tempistiche o, più in generale, con il progetto di realizzazione dell'Impianto di cui al presente Contratto, REGIONE PIEMONTE garantirà a Cellnex la possibilità di alimentare in via transitoria o eventualmente permanente gli apparati di Cellnex e/o degli operatori ospitati, tramite le forniture di REGIONE PIEMONTE già in essere.
- 8.13 Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1, termini e condizioni per l'eventuale utilizzo delle reti di alimentazione di REGIONE PIEMONTE (SLA, ecc.) saranno convenute tra le Parti mediante la redazione di uno specifico Protocollo (di seguito anche "**Protocollo Energia**").

9 DICHIARAZIONI E GARANZIE DI CELLNEX

- 9.1 Cellnex si impegna ad utilizzare gli Spazi al solo scopo di realizzare l'Impianto secondo le modalità e le procedure previste dal presente Contratto.
- 9.2 Cellnex si impegna al pagamento del corrispettivo a REGIONE PIEMONTE secondo le modalità precisate all'art. 7.
- 9.3 Cellnex si impegna a sostenere tutti gli oneri relativi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione dell'Impianto, nonché quelli relativi all'utilizzo e al collaudo dello stesso (e.g. pagamento di imposte, tasse, diritti, bolli);
- 9.4 Cellnex si impegna a realizzare e condurre l'Impianto nel rispetto delle leggi, norme vigenti, regolamenti, anche se di carattere eccezionale, contingenti e locali, ivi comprese quelle che entreranno in vigore dopo la stipula del Contratto, qualunque sia l'autorità preposta e il campo di applicazione (tecnico, amministrativo, assicurativo, antiinfortunistico) per la realizzazione dell'Impianto e l'eventuale allaccio di energia elettrica (scavi, pozzetti, linee, impianti di terra).
- 9.5 Cellnex si impegna affinché l'esecuzione, in proprio o per il tramite dei Subappaltatori Autorizzati, dei lavori di installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, siano eseguite con ogni cautela e senza comportare limitazione alla gestione e/o danneggiamenti del Sito.
- 9.6 Nel caso di comprovate e inderogabili necessità di REGIONE PIEMONTE legate all'erogazione dei servizi presso il Sito, Cellnex si impegna a valutare, secondo il principio di buona fede, possibili aree o spazi alternativi dove ricollocare in tutto o in parte l'Impianto, fermo restando che la ricollocazione dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per Cellnex e garantendo la continuità del servizio di trasmissione dell'Impianto. Ove la ricollocazione comporti interruzione del servizio o ulteriori costi per Cellnex, le Parti si impegnano a concordare un piano alternativo di ricollocazione soggetto al mutuo gradimento delle Parti, che minimizzi gli impatti tecnici ed economici della ricollocazione stessa.
- 9.7 Cellnex si impegna a fornire, al termine dei lavori, adeguate certificazioni relative alla regolare esecuzione delle opere, documentazione attestante la conclusione dei

- lavori e documentazione di progetto aggiornata "come eseguito", nonché, eventuale ulteriore documentazione comprovante la conformità dell'Impianto al progetto e alle disposizioni normative di riferimento.
- 9.8 Cellnex si impegna a comunicare tempestivamente a REGIONE PIEMONTE la data di avvio del servizio per ogni singolo operatore all'interno del Sito, da parte di ciascun operatore.
 - 9.9 Cellnex garantisce il rispetto di tutte le disposizioni emanate da altri organi (a titolo meramente esemplificativo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Comune, ecc.) senza, per tale motivo, avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti di REGIONE PIEMONTE.
 - 9.10 Cellnex si impegna a fornire copia della documentazione relativa all'Impianto e alla sua realizzazione, ove strettamente necessaria e richiesta ai sensi di norme o regolamenti vigenti.
 - 9.11 Cellnex si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare tutti i limiti prescritti dalle normative vigenti in materia di radiazioni non ionizzanti - tenendo conto anche delle altre fonti di radiazioni elettromagnetiche presenti e di prevista installazione (ad es. Wi-Fi) sulla base delle relative informazioni tecniche che Regione Piemonte condividerà nel corso delle operazioni di progettazione e prima della presentazione del progetto da parte di Cellnex - e ad ottenere, prima dell'attivazione dell'Impianto, tutti i necessari permessi delle autorità competenti (a titolo esemplificativo dell'ARPA) e di ogni altro permesso o autorizzazione richiesto dalla normativa vigente.
 - 9.12 Cellnex si impegna a garantire la riparazione dei danni che dovessero verificarsi al Sito a seguito dell'installazione, della rimozione o di altri interventi sull'Impianto, laddove a Cellnex stessa imputabili.
 - 9.13 Cellnex è responsabile della manutenzione ordinaria degli Spazi oggetto del Contratto e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto (a titolo esemplificativo la verifica periodica della stabilità, con le modalità concordate, con particolare attenzione agli ancoraggi e alle parti dell'Impianto più esposte alle sollecitazioni meccaniche e ambientali).
 - 9.14 Cellnex si impegna a rendere disponibile l'utilizzo dell'Impianto a titolo oneroso, a fronte di un corrispettivo che resterà di sua esclusiva competenza e attribuzione, a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, senza alcun ostacolo o pregiudizio per l'accesso, a condizioni di mercato.
 - 9.15 Cellnex prende atto che Regione Piemonte acquisisce i propri servizi di comunicazione cellulare mediante procedure pubbliche di gara e/o adesione a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori e si impegna a garantire all'operatore individuato da Regione Piemonte le condizioni di accesso di cui al comma precedente. .
 - 9.16 Cellnex, per quanto di competenza, sarà responsabile del corretto funzionamento dell'Impianto installato, manlevando REGIONE PIEMONTE dall'eventuale responsabilità derivante dal non corretto funzionamento dell'Impianto stesso, ivi incluse eventuali interferenze con gli impianti esistenti alla data di installazione e con impianti di successiva implementazione, realizzati a regola d'arte e in conformità alle disposizioni normative di riferimento.

- 9.17 Cellnex, per quanto di competenza, dichiara che l'Impianto non interferisce con strumentazioni dedicate ai sistemi presenti presso il Sito servito nella disponibilità di REGIONE PIEMONTE. Regione Piemonte si impegna a comunicare tempestivamente a Cellnex, e comunque prima dell'installazione, l'implementazione di impianti, sistemi, sottosistemi o reti dalla stessa utilizzati al fine di verificare eventuali disturbi o interferenze con suddetta strumentazione. Cellnex si obbliga a risolvere ogni problema e ad eliminare l'interferenza, per quanto di propria competenza, laddove questa derivi direttamente dall'impianto Cellnex. Cellnex si impegna ad inserire opportune clausole nei contratti con gli operatori ospitati affinché questi ultimi siano tenuti ad adottare analoghi provvedimenti, laddove i disturbi derivino da attività di competenza degli stessi operatori ospitati.

10 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA AMBIENTALE - PERSONALE

- 10.1 Durante l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, Cellnex si impegna e si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di ambiente, di igiene, di prevenzione degli infortuni, di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e relative circolari esplicative e Decreti Ministeriali attuativi in vigore, nonché, della normativa in materia di tutela dell'ambiente, laddove applicabile, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 10.2 in particolare, Regione Piemonte fornirà a Cellnex, prima dell'avvio dei lavori che prevedono l'accesso alle strutture e agli ambienti, apposita Informativa dei rischi ex d.lgs. n. 81/08 ("Informativa") dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione, nonché, sulle misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate.
- 10.3 Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 26, D.Lgs. 81/2008, ferme restando le obbligazioni di cui allo stesso art., commi 1 e 2, le Parti si danno reciprocamente atto che - sempre se applicabile in relazione alle attività come disciplinate dal presente Contratto - Cellnex provvederà alla redazione del "DUVRI", in collaborazione con i Subappaltatori Autorizzati.
- 10.4 **Personale.**
Cellnex garantisce che il Personale - incluso il personale del Subappaltatore Autorizzato - è adeguatamente formato e informato sulle attuali norme e leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sarà prontamente informato e reso edotto in merito ad ogni disposizione che REGIONE PIEMONTE riterrà opportuno comunicare a Cellnex medesima, non soltanto in materia di sicurezza.
- 10.4.1 Cellnex si impegna per sé e per il Personale, ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del Personale, dei lavoratori di REGIONE PIEMONTE, o di Terzi che operassero all'interno delle aree, nonché, per evitare danni ai beni di proprietà di REGIONE

PIEMONTE o nella sua disponibilità, dei lavoratori di REGIONE PIEMONTE o di Terzi.

10.4.2 Cellnex si impegna altresì a:

- far osservare al Personale tutte le prescrizioni vigenti all'interno delle Aree, a mezzo di cartelli e segnali vari;
- concordare con REGIONE PIEMONTE le modalità di esecuzione delle attività di servizio da svolgere in modo che lo stesso non intralci né disturbi il normale svolgimento delle attività di REGIONE PIEMONTE ;
- evitare la sistemazione e l'impiego di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere;
- far rispettare al Personale il divieto di uso degli attrezzi, utensili ed altro materiale di proprietà di REGIONE PIEMONTE, se non preventivamente autorizzato per iscritto dalla stessa.

10.4.3 Cellnex si impegna a comunicare a REGIONE PIEMONTE le generalità dei lavoratori afferenti al Personale, con il relativo numero di matricola, che operano presso le Aree. Cellnex si obbliga altresì, in caso di sostituzione del Personale, a comunicare tempestivamente i nominativi dei nuovi soggetti afferenti al Personale.

10.4.4 Cellnex dichiara e garantisce che il Contratto sarà eseguito con Personale regolarmente assunto e/o in forza presso la stessa (anche tramite il Subappaltatore Autorizzato), retribuito ed assicurato e di essere in regola con il pagamento dei trattamenti retributivi e con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; a tal fine dichiara e garantisce di avere sempre integralmente e puntualmente corrisposto e/o versato ogni compenso, premio, trattenuta previdenziale, pensione o altro importo dovuto ai sensi della legge e/o dei contratti collettivi e/o aziendali applicabili relativamente ai lavoratori dipendenti.

10.4.5 Cellnex conferma inoltre che il Personale, provvisto dei necessari DPI durante lo svolgimento del lavoro, dovrà vestire adeguatamente rispetto al tipo di Servizio da svolgere e in linea con la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, mantenendo un aspetto decoroso ed uniforme, nonché portare in modo visibile l'apposito cartellino d'identificazione anche nel rispetto di quanto specificamente disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.

10.4.6 Il Personale, se non diversamente autorizzato, non potrà accedere a locali o ad aree diverse da quelle in cui si svolgono le attività di cui al presente Contratto e/o non potrà permanere all'interno delle Aree al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

10.5 Cellnex in caso di infortunio al Personale, dovrà darne tempestiva informazione verbale rispetto al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunicazione scritta entro ventiquattro (24) ore, indicando le cause, le circostanze, e le condizioni degli infortunati. Cellnex terrà costantemente al corrente REGIONE PIEMONTE degli eventuali sviluppi clinici, amministrativi e/o penali dell'evento infortunistico di cui sopra.

11 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEL SERVIZIO

- 11.1 Cellnex potrà pubblicizzare, nei modi che riterrà idonei, l'attivazione dell'Impianto di cui al presente Contratto, a condizione che sia sempre inserito a margine delle informazioni pubblicitarie il logo REGIONE PIEMONTE previa condivisione dell'utilizzo del logo compatibilmente con il regolamento regionale.
- 11.2 REGIONE PIEMONTE si impegna a fornire tempestiva ed esaustiva informazione in favore delle proprie parti interessate, in ordine all'avvenuta attivazione dell'Impianto oggetto del presente Contratto, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 15.

12 ULTERIORI RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 12.1 REGIONE PIEMONTE è consapevole del significativo livello di investimento sostenuto da Cellnex in relazione al presente Contratto e, pertanto, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte col presente Contratto, risarcirà i costi documentati e sostenuti da Cellnex, riferibili all'installazione ed esercizio dell'impianto nei limiti delle spese già effettuate.
- 12.2 Cellnex avrà la facoltà di applicare una penale, nel caso di ritardi nella messa a disposizione di ciascuna Area e/o infrastruttura rispetto alle date concordate tra le Parti a far data dal primo termine indicato all'art. 8.1 *supra*, pari al 3% del valore del canone di cui all'art 7.1 *supra* per ciascuna settimana di ritardo e per ciascuna Area. Superato il limite di 8 (otto) settimane di ritardo, Cellnex avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, integrando l'eventuale denegato accesso di tal fatta altresì un'inosservanza alle indicazioni impartite dall'AGCOM nella Delibera. REGIONE PIEMONTE non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per ritardi in caso di comprovata non imputabilità oggettiva o derivante da cause di forza maggiore. Tali somme saranno fatturate da Cellnex a REGIONE PIEMONTE che ne curerà la liquidazione entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
- 12.3 Cellnex assume ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare a REGIONE PIEMONTE, al suo personale, ai suoi impianti o a terzi per fatti che siano relativi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e che siano direttamente imputabili a Cellnex stessa, tenendo perciò sollevata e indenne REGIONE PIEMONTE da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse eventualmente mossa.
- 12.4 REGIONE PIEMONTE assume ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare a Cellnex, al suo Personale, ai suoi impianti o a terzi per fatti che siano relativi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e che siano ad essa direttamente imputabili, tenendo perciò sollevata e indenne Cellnex da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse eventualmente mossa.

13 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 13.1 Per forza maggiore o caso fortuito si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle Parti e quindi non imputabile alle stesse quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi nazionali, embarghi, atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi e altri disastri naturali. Tale evento dovrà essere supportato e giustificato dalla Parte che invoca la forza maggiore da idonea documentazione.
- 13.2 Resta espressamente inteso fra le Parti che lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale) e/o l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dei Subappaltatori e subfornitori, dovuti a qualunque causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente Contratto.
- 13.3 In caso di forza maggiore o di caso fortuito, la mancata erogazione delle attività di cui al presente Contratto sarà quantificata di comune accordo. Qualora la causa produttiva dell'evento di forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) giorni, le Parti si accorderanno entro i successivi 3 (tre) giorni dall'inizio dell'evento di forza maggiore sulle azioni da intraprendere.
- 13.4 Qualora la causa produttiva dell'evento di forza maggiore si protragga per un periodo eccedente i 30 (trenta) giorni e le Parti non abbiano convenuto sulle misure più opportune atte ad ovviare o minimizzare le conseguenze di tale fenomeno, si applicherà la seguente disciplina:
- nel caso in cui l'evento interessi entrambe le Parti, ciascuna di esse potrà risolvere di diritto il Contratto;
 - nel caso in cui la forza maggiore o il caso fortuito provochino l'impossibilità di esecuzione delle attività di Cellnex, questa potrà tentare, anche tramite ricorso ad eventuali Terzi o Subappaltatori Autorizzati, la prosecuzione delle attività contrattuali per un periodo in ogni caso non superiore a 120 (centoventi) giorni calendariali. Trascorso tale periodo, l'eventuale permanenza di operatività della causa di forza maggiore o del caso fortuito legitimerà REGIONE PIEMONTE a risolvere di diritto il Contratto;
 - nel caso in cui l'evento sia riferibile esclusivamente a REGIONE PIEMONTE, le obbligazioni contrattuali di Cellnex rimarranno sospese per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni calendariali, nel corso dei quali Cellnex potrà non garantire la fornitura dei Servizi. Trascorso tale periodo, l'eventuale permanenza di operatività della causa di forza maggiore o del caso fortuito legitimerà Cellnex a risolvere di diritto il Contratto.
- 13.5 Preso atto del particolare periodo in cui le Parti hanno convenuto i termini e le condizioni del presente Contratto, è espressamente pattuito tra le medesime che la pandemia da Covid-19 non configura, di per sé, un'ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito. Premesso che in linea generale i servizi di telecomunicazione sono considerati essenziali e di pubblica utilità, si conviene

espressamente che solo in casi di effettiva impossibilità o eccessiva difficoltà derivanti da norme o provvedimenti governativi e/o locali, tali norme o provvedimenti potranno configurare un'ipotesi di *factum principis*, comportando conseguentemente l'applicazione delle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo.

14 REFERENTI REGIONE PIEMONTE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO CELLNEX E PUNTI DI CONTATTO

- 14.1 REGIONE PIEMONTE si impegna e si obbliga, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a designare un proprio referente che sarà la persona responsabile delle comunicazioni e disposizioni contrattuali, al quale la Società potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento delle attività contrattuali e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il Referente REGIONE PIEMONTE, dovranno intendersi fatte direttamente a REGIONE PIEMONTE medesima.
- 14.2 Il referente provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la sua rispondenza alle prescrizioni di legge e del Contratto garantendo, altresì, la massima collaborazione possibile con il Responsabile del Contratto nominato dalla Società.
- 14.3 La Società, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto si impegna e si obbliga a designare un proprio rappresentante - il Responsabile del Contratto - come rappresentante per l'amministrazione e la gestione del servizio, con l'incarico di supervisionare la corretta fornitura dei servizi di cui al presente Contratto. Il Responsabile del Contratto, avrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:
- effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche e amministrative del Contratto;
 - controllare che il Contratto sia eseguito tecnicamente secondo i termini, le modalità e i programmi contenuti nel Contratto medesimo e nei documenti ad esso Allegati.
- 14.4 REGIONE PIEMONTE nomina quali "Referente REGIONE PIEMONTE", per la fase realizzativa e per la fase di esercizio, il responsabile del Settore XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione, o suo delegato.
- 14.5 Cellnex nomina quale "Responsabile del Contratto": Ing. Maurizio Patriarca (maurizio.patriarca@cellnextelecom.it e PEC cellnexitaliaspa@legalmail.it)
- 14.6 Tutte le comunicazioni viceversa fra le Parti dovranno essere effettuate agli indirizzi di cui al successivo articolo "*Elezioni di domicilio e comunicazioni*".

14.7 I responsabili potranno essere sostituiti, previa comunicazione scritta del nuovo nominativo da inviarsi all'altra Parte, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

15.1 Le Parti si impegnano e si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all'atto di comunicazione (di seguito anche "**Informazioni Confidenziali**"). L'Informazione Confidenziale espressa e scambiata verbalmente dovrà essere chiaramente indicata come Informazione Confidenziale e, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 (trenta) giorni lavorativi seguenti.

15.2 Le Informazioni Confidenziali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, *know-how* e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica. Deve altresì ritenersi ricompreso nel concetto di Informazione Confidenziale il testo integrale dell'Istanza di cui all'allegato 1, nella sua versione confidenziale non accessibile a terze parti.

15.3 Le informazioni Confidenziali come sopra identificate, comunicate da una Parte all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nel Contratto e nei suoi Allegati e, in particolare, per sfruttamento commerciale.

15.4 Le Parti si impegnano e si obbligano a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività del Contratto e dei suoi Allegati.

15.5 Le Parti, pertanto, si impegnano e si obbligano:

- a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
- ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute, unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi relativi al Contratto e ai suoi Allegati;
- a non divulgare, non riprodurre o comunicare a Terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dall'altra Parte;
- ad attuare tutte le misure per evitare che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti possano divulgare le Informazioni Confidenziali.

15.6 Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:

- siano già in possesso dell'altra Parte, previa comunicazione e trasmissione della Parte titolare delle stesse, alla data di sottoscrizione del Contratto e dei suoi Allegati;
- siano di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione del Contratto e dei suoi Allegati;
- divengano di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione del Contratto e dei suoi Allegati;
- siano legalmente ottenute da Terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
- siano divulgate in esecuzione di un obbligo di legge, ivi compresi gli obblighi di trasparenza e quelli correlati al diritto di accesso procedimentale, civico o dei consiglieri regionali e ai controlli interni ed esterni, o su richiesta della Magistratura o altra autorità che ne abbia il potere.

15.7 Le Parti s'impegnano e si obbligano sin da ora:

- a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione, secondo le istruzioni ricevute;
- a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
- a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui la Parte che le ha comunicate abbia richiesto la restituzione o distruzione, fatta salva l'esigenza, da parte di REGIONE PIEMONTE, di conservare la documentazione necessaria per assolvere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, di diritto di accesso procedimentale, civico o dei consiglieri regionali ai documenti e di controlli interni ed esterni.

15.8 Resta comunque inteso che le Parti si impegnano a concordare preventivamente in forma scritta la divulgazione delle informazioni relative alla tempistica e alle modalità tecniche di attivazione dell'Impianto Multioperatore oggetto del presente Contratto. Fino ad allora non dovrà essere effettuata nessuna comunicazione tramite i media relativa alla realizzazione di quanto al presente Contratto, senza reciproca approvazione scritta.

15.9 La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino a 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dello stesso.

16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che in occasione della stipula ed esecuzione del presente Contratto potranno avere accesso ai dati personali dell'altra Parte, ivi compresi quelli dei loro rispettivi dipendenti e si impegnano ad effettuare le attività di trattamento, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018,

per le finalità e con le modalità descritte nelle relative informative sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4 per la Società e all'Allegato 3 per REGIONE PIEMONTE.

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il presente Contratto potrà essere risolto da REGIONE PIEMONTE, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, qualora:

- Cellnex non provveda al pagamento delle rate del canone per due volte consecutive, previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni solari;
- Cellnex ceda il Contratto a soggetti Terzi senza preventiva autorizzazione di REGIONE PIEMONTE. È espressamente inteso tra le Parti che per Terzi non devono intendersi le società direttamente partecipate, controllanti e controllate da Cellnex, ex art. 2359 c.c., per le quali quindi REGIONE PIEMONTE dichiara di concedere, ora per allora, autorizzazione all'eventuale cessione totale o parziale del presente Contratto, come meglio indicato al successivo art.20.

17.2 Il presente Contratto potrà, inoltre, essere risolto da ciascuna delle Parti, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso di grave inadempimento di una di esse rispetto a un'obbligazione sostanziale posta a suo carico dal presente Contratto.

17.3 Resta inteso, che in virtù delle previsioni del Decreto, qualora intervenga una cessazione anticipata del Contratto, il diritto di accesso in favore di Cellnex, come anche gli obblighi in capo al gestore dell'infrastruttura come definito dal Decreto stesso, restano impregiudicati e non subiranno dunque modifiche o limitazione alcuna.

18 RICONSEGNA DELLE AREE DA PARTE DI CELLNEX

18.1 Qualora ricorra l'ipotesi prevista dalla clausola risolutiva ex art.1456 c.c. prevista all'art.17 del presente Contratto, Cellnex sin da ora si obbliga a riconsegnare a REGIONE PIEMONTE le Aree libere da tutte le infrastrutture ivi posizionate entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla sopraddetta data, fatti salvi gli eventuali maggiori termini necessari all'ottenimento da parte degli enti competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni allo smantellamento, sempreché gli stessi siano stati richiesti nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

18.2 La riconsegna di ciascuna Area verrà certificata mediante la redazione di apposito verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, che conterrà anche l'elencazione delle

eventuali infrastrutture non asportate da Cellnex entro la data prevista al primo comma del presente articolo.

19 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- 19.1 Cellnex dovrà comunicare a REGIONE PIEMONTE i nominativi di tutte le società e imprese che dovranno operare nell'ambito delle Aree dell'immobile, quali Subappaltatori Autorizzati.
- 19.2 I Subappaltatori Autorizzati ed il relativo personale saranno tenuti anch'essi al rispetto di quanto definito nel presente Contratto.
- 19.3 È espressamente convenuto tra le Parti che, al fine di ottemperare all'esatto adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, Cellnex con la sottoscrizione del Contratto può legittimamente subappaltare parte delle attività di cui al presente Contratto alle società e/o imprese indicate nel Piano di realizzazione.
- 19.4 Cellnex dichiara che verificherà che i Subappaltatori Autorizzati siano in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti dalla normativa vigente. Regione Piemonte si riserva di verificare che i Subappaltatori Autorizzati non incorrano in alcuna delle cause di esclusione dalla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione derivanti da condanne penali o stabilite dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Il sopravvenire di una delle predette cause di esclusione comporta la perdita della qualità di Subappaltatore Autorizzato.

20 CESSIONE DEL CONTRATTO

- 20.1 Resta espressamente inteso tra le Parti che Cellnex potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, previa autorizzazione espressa, da rilasciarsi in forma scritta da parte di REGIONE PIEMONTE; l'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere ragionevolmente motivato.
- 20.2 Fermo restando quanto sopra, REGIONE PIEMONTE autorizza, con la sottoscrizione del Contratto, la cessione dello stesso da parte di Cellnex a società controllanti, controllate e collegate, così come definite ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile. Al ricorrere di tale ipotesi Cellnex provvederà a notificare a REGIONE PIEMONTE, entro il termine di 30 giorni calendariali, l'operazione di avvenuta cessione.
- 20.3 Il Contratto resterà valido alle medesime condizioni anche in caso di modifiche societarie di Cellnex Italia S.p.A., quali trasformazioni, fusioni, scissioni e nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.
- 20.4 Le disposizioni di cui ai commi 20.2 e 20.3 non operano qualora l'impresa che dovrebbe subentrare nel Contratto in virtù delle stesse incorra in alcuna delle cause di esclusione dalla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi

comprese quelle derivanti da condanne penali e quelle stabilite dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

21 DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

- 21.1 Le Parti convengono espressamente che la cessione, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dal presente Contratto è vietata se non previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Qualsiasi cessione effettuata in violazione del suddetto divieto non ha effetto nei confronti della Parte non inadempiente.
- 21.2 L'inadempimento, anche parziale a tale obbligo, comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno patito dalla Parte non inadempiente.

22 MISCELLANEA

- 22.1 **Modifiche.** Qualsiasi modifica del presente Contratto e dei suoi Allegati, sarà valida e vincolante solo ove convenuta per iscritto tra le Parti.
- 22.2 **Precedenti intese.** Il presente Contratto, unitamente ai suoi Allegati, contiene nella loro integralità le intese intercorse tra le Parti in relazione alla materia da esso disciplinata. Il Contratto supera e sostituisce qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra le Parti, verbale o scritto, in relazione a tale materia. Le Parti dichiarano essere una loro espressa volontà che, dal presente Contratto e dai reciproci diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, non scaturiscano rapporti diversi e più ampi di quello derivante dalla cooperazione finalizzata al perseguimento dell'oggetto contrattuale. Nessuna Parte potrà spendere il nome dell'altra Parte o impegnarla in qualsiasi modo o misura, se non nei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
- 22.3 **Rinunce.** Nessuna rinuncia concernente una clausola del presente Contratto o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante, ai sensi del presente Contratto, costituirà una rinuncia definitiva a tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.
- 22.4 **Nullità parziale.** Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente Contratto risultino invalide, illegali o inefficaci, in tutto o in parte, ai sensi di legge, le restanti pattuizioni resteranno valide, legali ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato l'effetto sostanziale delle stesse.

- 22.5 **Tolleranza.** L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della prima Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto, di contenuto determinato, debitamente sottoscritto da detta prima Parte.
- 22.6 **Effetti limitati alle Parti.** Il presente Contratto e tutte le sue clausole spiegano i loro effetti, costituendo diritti ed obbligazioni, esclusivamente in capo alle Parti e ai loro legittimi successori o aventi causa. Nessuna clausola del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso che con la stessa le Parti abbiano inteso conferire alcun diritto o effettuare una stipulazione in favore di soggetti Terzi diversi dalle Parti.
- 22.7 **Autonomia delle Parti.** Le Parti riconoscono espressamente e confermano che esse sono e restano imprese indipendenti e conservano la propria autonomia e pertanto tra loro non c'è vincolo di affectio societatis. Nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso di creare una Joint Venture, associazione in partecipazione, consorzio, società o altri tipi di associazione, rapporto di agenzia tra le Parti.

23 SPESE CONTRATTUALI E ONERI VARI

Tutti gli oneri amministrativi connessi alla formalizzazione del presente Contratto, quali imposte di bollo e di registro, si convengono essere a carico di Cellnex.

24 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

- 24.1 Per tutti gli effetti dipendenti dal Contratto, Cellnex e REGIONE PIEMONTE eleggono domicilio ciascuno come indicato in epigrafe presso la propria sede.
- 24.2 Ogni comunicazione tra le Parti, da effettuarsi in base o con riferimento al Contratto, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere trasmessa all'indirizzo eletto quale domicilio con una o più delle seguenti modalità:
- inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC (conformemente al Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14 Novembre 2005);
 - inviate a mezzo Posta Elettronica semplice con conferma di ricezione da parte del destinatario;
- 24.3 Le citate comunicazioni inviate conformemente alle suddette modalità si riterranno validamente effettuate solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.
- 24.4 Ogni modifica del domicilio ovvero degli indirizzi di posta elettronica dovrà avvenire per iscritto con preavviso di almeno due giorni.

25 CODICE ETICO

- 25.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Regione Piemonte si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel "Codice Etico" adottato da Cellnex Italia S.p.A. e, a propria volta, Cellnex Italia S.p.A. si impegna a rispettare il "Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte" e il "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali". I predetti testi sono consultabili sui rispettivi siti istituzionali delle Parti.
- 25.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Regione Piemonte si impegna altresì a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei documenti adottati da Cellnex, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e si impegna a prendere visione del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 dalla medesima adottato, disponibile sul sito istituzionale e a rispettare le regole e le procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, come tempo per tempo vigenti. L'inosservanza, anche parziale, di una Parte delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima Cellnex ad intraprendere tutte le attività idonee a tutelare i propri interessi, finanche a sospendere l'esecuzione del presente Contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna.
- 25.3 L'elenco dei reati di cui al Decreto 231/2001 è tassativo ed una sua eventuale futura modifica o integrazione sarà automaticamente recepita dal presente Contratto.

26 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 26.1 Il Contratto e i relativi diritti ed obblighi da esso derivanti saranno retti e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
- 26.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il foro di Torino anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

27 DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti dichiarano espressamente che i termini e le condizioni del presente Contratto sono stati oggetto di specifica negoziazione e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Cellnex Italia S.p.A.

REGIONE PIEMONTE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 82/2005

